

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2167/89 DEL CONSIGLIO****del 18 luglio 1989****che fissa per la Spagna un limite per l'intervento relativo alle arance della campagna 1988/1989**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità d'applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1521/89<sup>(4)</sup>, ha fissato un limite per l'intervento relativo alle arance nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che in Spagna vengono effettuate durante la campagna 1988/1989 operazioni di ritiro delle arance; che occorre quindi fissare un limite per l'intervento relativo a questo prodotto in Spagna;

considerando che, per fissare tale limite e determinare le conseguenze di un suo eventuale superamento, occorre applicare i criteri adottati per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna 1988/1989, è fissato un limite per l'intervento relativo alle arance in Spagna, nella misura del 15 % della produzione media, destinata ad essere consumata fresca, delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati.

2. La Commissione stabilisce il limite per l'intervento di cui al paragrafo 1 secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

*Articolo 2*

Se i quantitativi d'arance conferiti all'intervento in Spagna durante la campagna di commercializzazione 1988/1989 superano il limite stabilito all'articolo 1, i prezzi istituzionali applicabili in Spagna per la campagna di commercializzazione 1989/1990 sono diminuiti dell'1 % per ogni quantitativo di 18 100 t in eccedenza.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

—————

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

R. DUMAS

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 149 dell'1. 6. 1989, pag. 1.